



COPIA

CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 94 del 24/05/2022

Seduta n° 36

OGGETTO: CONVENZIONI TRA COMUNE DI MANFREDONIA E SOCIETA' PRODUTTRICI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI – ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 17:00, in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

ROTICE GIOVANNI Sindaco – Presidente

dagli Assessori Comunali:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BASTA GIUSEPPE (Vice Sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SALVEMINI ANGELO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LAURIOLA ANTONIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TROTTA ANNA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PALUMBO LIBERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITULANO ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PENNELLA GRAZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Partecipa il Segretario Generale: GIULIANA MARIA GALANTINO

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt. 49 c. 2 e 97 c. 4 lett. B del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica.
- Il Responsabile di Ragioneria (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE

L'Assessore alla Transizione Ecologica propone l'adozione del seguente provvedimento:

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 21.12.2006, n. 68 del 11.12.2008, n. 99 del 05.03.2010, sono state approvate le norme di indirizzo per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio del Comune di Manfredonia, nonché lo schema di convenzione tra il Comune di Manfredonia e le società produttrici di energia da fonti rinnovabili, al fine di poter realizzare, esercire e gestire i suddetti impianti;
- nel corso degli anni sono state sottoscritte diverse convenzioni con società private, finalizzate ad incentivare lo sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio;
- tutte le suddette convenzioni, all'art. 4, indicano le somme che le società devono corrispondere al Comune di Manfredonia a far data dall'entrata in esercizio dell'impianto;
- all'attualità risultano in esercizio i seguenti impianti:
 - n. 1 impianto FV avente potenza > 1MW
 - n.3 impianti eolici aventi potenza > 1 MW
 - n. 7 impianti FV aventi potenza < 1 MW
 - n.2 impianti eolici aventi potenza < 1 MW.

Rilevato che:

- L'entrata in vigore del DM 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", con particolare riferimento all'Allegato 2, ha stabilito che:

Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee guida, che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente';*
- b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione;*
- c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale; d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004, le misure compensative sono solo "eventuali", e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;*
- e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004;*
- f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati,*

anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;

g) nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui all'allegato 4, costituiscono, di per se', azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale;

h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non può comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

- dopo l'approvazione del citato Decreto Ministeriale, l'ANCI, nell'interesse dei Comuni, ha manifestato al Governo Nazionale la necessità di intervenire normativamente a tutela dei Comuni, prevedendo una norma di salvezza per i contenuti delle convenzioni sottoscritte precedentemente all'entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale, al fine di evitare gravissimi squilibri di bilancio per i Comuni;
- con la Legge di Bilancio 2019, L. 145/2008, art. 1, comma 953 (G.U. 302 del 31.12.2008), è stato disposto quanto segue:
Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 46 del 23.03.2021, ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con cui sono stati salvati gli accordi bilaterali stipulati prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore del D.M. del 10.09.2010. Pertanto restano confermate le previsioni contenute nelle convenzioni stipulate da questo Comune.

Atteso che:

- è intenzione di questa Amministrazione confermare, a far data dal 01.01.2019, le Convenzioni già in essere con le Società produttrici di energia da fonti rinnovabili i cui impianti insistono sul territorio di questo Comune, atteso che la Legge di Bilancio 2019, comma 953 (G.U. 302 del 31.12.2018), fa salva la libertà negoziale delle parti;
- è intenzione di questa Amministrazione interessare le singole Società produttrici di energia da fonti rinnovabili i cui impianti insistono sul territorio di questo Comune, al fine di acquisire l'assenso al mantenimento degli accordi in essere;

Ritenuto:

- di dover fornire i necessari indirizzi e le necessarie direttive - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" - agli uffici competenti al fine di procedere alla definizione delle azioni in argomento;
- conclusivamente, di fornire indirizzo al Dirigente del 6° Settore "Urbanistica e Sviluppo sostenibile" per confermare le convenzioni già in essere, previo accordo con le parti interessate,

- proseguendo l'attività amministrativo-contabile, in accordo con il parere formulato dall'Ufficio Legale in data 7 giugno 2019 prot. 20888;
- di fornire indirizzo al Dirigente interessato, qualora non si raggiunga l'accordo con le Società per il mantenimento delle Convenzioni a far data dal 01.01.2019, di rivedere gli accordi alla luce delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010, a condizione che il corrispettivo da riconoscere al Comune, da destinare alla realizzazione di misure di compensazione, non sia inferiore al 2,5 % dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto;
 - di ribadire che, in tali casi, il corrispettivo da riconoscere al Comune relativamente alle somme dovute dalle Società a partire dal 01.01.2019 finalizzato alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi.

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente del 6° Settore "Urbanistica e Sviluppo Sostenibile";

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che è intenzione di questa Amministrazione confermare, a far data dal 01.01.2019, le Convenzioni già in essere con le Società produttrici di energia da fonti rinnovabili i cui impianti insistono sul territorio di questo Comune, atteso che la Legge di Bilancio 2019, comma 953 (G.U. 302 del 31.12.2018), fa salva la libertà negoziale delle parti;
3. di fornire indirizzo al Dirigente del 6° Settore "Urbanistica e Sviluppo sostenibile" per confermare le Convenzioni già in essere con le Società produttrici di energia da fonti rinnovabili i cui impianti insistono sul territorio di questo Comune, previo accordo con le parti interessate;
4. di dare atto che, qualora non si raggiunga l'accordo con le Società per il mantenimento delle Convenzioni a far data dal 01.01.2019, gli accordi potranno essere rivisti alla luce delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010, a condizione che il corrispettivo da riconoscere al Comune, da destinare alla realizzazione di misure di compensazione finalizzate alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, non sia inferiore al 2,5 % dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto;
5. di demandare al Dirigente interessato la rendicontazione dei risultati conseguiti alla Giunta e al Nucleo di Valutazione, costituendo il presente provvedimento un obiettivo da sottoporre alla valutazione del Nucleo di Valutazione;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Galantino Giuliana Maria

IL PRESIDENTE
F.to Rotice Giovanni

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. È stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune in data **30/05/2022** ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. È stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. _____ del _____
3. È stata trasmessa in data 30/05/2022 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al Dirigente del 6° Settore

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Galantino Giuliana Maria

4.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Galantino Giuliana Maria

è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 – comma 3, del D.Lvo. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Galantino Giuliana Maria

E' copia conforme all'originale.

Data 30/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Galantino Giuliana Maria